

RIFIUTI: SEQUESTRO PENALE AL FINE DELLA CONFISCA DEL MEZZO DI TRASPORTO

di *Rosa Bertuzzi*

Corte di Cassazione, sezione 3 penale - Sentenza 30 settembre 2008, n 4746

In caso di sequestro di un bene oggetto del contratto di leasing, è l'utilizzatore che ha interesse alla restituzione del bene per non rispondere nei confronti del concedente, al momento della cessazione o della risoluzione del rapporto, del deterioramento o della perdita della cosa, posto che tale rischio, se non dipendente dal normale uso della cosa, è a carico dell'utilizzatore e non del proprietario concedente, il quale non ha interesse, finchè il contratto perdura, ad ottenere la restituzione della cosa, ma solo al pagamento dei canoni.

La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, sentenza 30 gennaio 2008 n. 4746 si è trovata a decidere circa un ricorso che aveva ad oggetto la decisione del tribunale del riesame di Pesaro, il quale, con ordinanza del 16 marzo 2007 confermava il provvedimento di sequestro, operato dal tribunale, degli automezzi oggetto di un traffico illecito di rifiuti, ma autorizzava la società proprietaria degli stessi all'uso degli automezzi di sequestro per le attività dell'impresa con obbligo di conservazione e manutenzione degli stessi.

Le indagini avevano avuto origine da una denuncia che aveva segnalato un traffico illecito di rifiuti che attraversava tutta Italia e la società proprietaria degli automezzi sequestrati risultava essere uno dei soggetti partecipanti a tale attività organizzata. Nella pratica venivano smaltiti rifiuti all'interno di una discarica dopo che falsamente si faceva figurare un'attività di recupero da parte di alcune società. La forza di Polizia, a seguito delle indagini fatte all'interno delle diverse società, attraverso i diversi istituti consentiti dal Codice di procedura Penale, quali le ispezioni, perquisizioni, accertamenti urgenti, accertamenti tecnici, accertava che gli automezzi sostavano pochi minuti presso le società di recupero al solo scopo di sostituire i codici di identificazione dei rifiuti in modo da poterli smaltire nella discarica. La società che ha subito il sequestro dei mezzi di trasporto aveva svolto, oltre che la funzione di primo trasportatore, anche la funzione di intermediario insieme ad altri nel flusso di rifiuti dal nord al sud Italia. Il tribunale, pur ritenendo che la confisca dei mezzi di trasporto non fosse obbligatoria, come invece sostenuto dal giudice per le indagini preliminari, confermava tuttavia il vincolo del sequestro al fine di garantire la confiscabilità facoltativa dei mezzi di trasporto a nulla rilevando che essi fossero formalmente di proprietà della società di leasing e non della società autrice della violazione, posto che per escludere la confisca l'appartenenza delle cose al terzo estraneo al reato deve sussistere al momento in cui il provvedimento di confisca verrà adottato e non al momento del sequestro ed a tale data gli automezzi potrebbero essere stati "riscattati".

L'indagato, persona fisica, quale legale rappresentante della società, ha ricorso per cassazione sostenendo che: 1) la forza di Polizia non ha provato i veri indizi di colpevolezza collegati alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 2) la forza di Polizia non ha fornito la prova circa la traccia della consapevolezza dell'autore della violazione – ricorrente – essendo tale violazione un delitto è necessaria la configurabilità del dolo – di apportare un attributo concreto all'organizzazione finalizzata al compimento delle attività illecite oggetto delle indagini; 3) il sequestro preventivo operato a monte è diretto a garantire la confisca del bene ma solo nei casi in

cui le condizioni per la confiscabilità sussistono veramente al momento dell'operazione di sequestro.

La Suprema Corte ha comunque respinto il ricorso sostenendo che in ordine all'astratta configurabilità del delitto di associazione a delinquere non esplica alcun effetto sulla legittimità del sequestro preventivo dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico dei rifiuti, in quanto essi sono stati sequestrati con riferimento all'art. 53 bis decreto Ronchi (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e non con riguardo al delitto di associazione a delinquere. La Suprema Corte inoltre sostiene che allorché un soggetto è indagato o imputato di più reati in concorso tra di loro, ovverosia appartenenti allo stesso disegno criminoso, ai fini della legittimità del provvedimento ablatorio, non è necessario che il giudice si soffermi ad analizzare l'astratta configurabilità di tutti i reati attribuiti all'inquisito, essendo sufficiente che esamini quello o quello per i quali il provvedimento ablatorio è stato disposto. Nella fattispecie oggetto della sentenza di cui sopra il sequestro dei beni aziendali, compresi i mezzi di trasporto, è stato disposto non per la stratta configurabilità del delitto di associazione mafiosa ma per il delitto di cui alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti. Tanto è vero che alcuni beni sono stati restituiti allorché è venuta meno la possibilità di proseguire l'attività di traffico illecito di rifiuti.

In ordine al secondo motivo oggetto di ricorso – la mancata prova della consapevolezza dello stesso di apportare un contributo un concreto all'organizzazione finalizzata al compimento delle attività illecite oggetto delle indagini – la Suprema Corte ha sostenuto che il tribunale del riesame non deve procedere a una valutazione analitica di tutti gli indizi per dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale è stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzialità tra tale reato e l'oggetto del sequestro. Nel caso in esame il tribunale si è attenuto a tali principi avendo sottolineato che il ricorrente aveva effettuato diversi trasporti ed ha indicato gli elementi in base ai quali il predetto avrebbe dovuto rendersi conto dell'illecita attività che veniva compiuta mediante la sostituzione dei formulari. In definitiva il collegio ha indicato la ragione per la quale l'indagato per la sua posizione apicale non poteva ignorare che in realtà nella zona oggetto dell'illecito non veniva effettuata alcuna operazione di recupero e che le soste degli automezzi nelle diverse filiali della società erano finalizzate esclusivamente alla sostituzione dei formulari di identificazione dei rifiuti per poterne giustificare lo smaltimento in una discarica sita in una regione diversa da quella di provenienza dei rifiuti. In merito al terzo motivo oggetto del ricorso la Suprema Corte ha puntualizzato che la fattispecie la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria anche se tale provvedimento non viene espressamente menzionato nell'articolo 260 del D.Lgs 152 del 2006.

La confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall'art. 260 così come non era espressamente prevista dall'art. 53 bis del d. Ronchi perché il delitto di cui alla norma dinnanzi citata non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti come ad esempio per mezzo di un'attività di intermediazione dello stesso trasporto illecito di rifiuti oggetto di attività organizzate al fine della configurabilità del delitto contestato.

Tuttavia, allorché esso viene commesso anche mediante il trasporto la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dal Decreto Legislativo, n. 152 del 2006 articolo 259 (già articolo 53 del Decreto Ronchi), il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'articolo 256. compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito del rifiuto allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando questa è obbligatoria, non richiede alcuna motivazione perché la finalità cautelare è insita nella confisca in quanto l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. Quella in esame, come dianzi precisato, è una confisca obbligatoria. In ogni caso anche ai fini della motivazione della confisca facoltativa, secondo questa corte, sarebbe sufficiente il riferimento alle finalità della norma. (così Cass. 17 marzo 1995, Franceschini).

Contrariamente all'assunto del tribunale, se il sequestro preventivo è disposto per garantire la confisca, le condizioni per la confiscabilità devono sussistere anche al momento del sequestro. Tuttavia nella fase delle indagini preliminari, allorché il bene sia stato sequestrato presso l'indagato o presso la società da lui rappresentata, l'appartenenza al terzo deve essere palese perché gli accertamenti compiuti in tale fase sono necessariamente sommari.

Nella fattispecie la proprietà del terzo, società di leasing, non è manifesta: a) perché il bene si trovava nella disponibilità dell'indagato e allo stato nessuna istanza di restituzione risulta avanzata dal terzo presunto legittimo proprietario; b) perché il tribunale, pur recependo la tesi del prevenuto, il quale ha affermato di avere la disponibilità dei mezzi di trasporto in base ad un contratto di leasing, non è stato in grado di stabilire se allo stato l'utilizzatore abbia o no esercitato il diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o se il rapporto contrattuale sia comunque cessato.

Siffatte indagini potranno essere compiutamente svolte nelle fasi di merito. Allo stato, pur recependo la tesi (non dimostrata) del ricorrente, si deve sottolineare che l'affidamento dei mezzi di trasporto in giudiziale custodia con facoltà d'uso al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società utilizzatrice dei beni, ha fatto venire meno l'interesse dello stesso alla loro restituzione definitiva, giacché l'indagato è stato restituito nel pieno esercizio del suo diritto d'utilizzatore.

Nel contratto di leasing finché il rapporto dura, chi ha il godimento della cosa e chi assume i rischi relativi al deterioramento, non dipende dall'uso, ed alla perdita della res non è il concedente ma l'utilizzatore. Il concedente ha solo il diritto al pagamento dei canoni ed alla restituzione della cosa alla scadenza del rapporto, se non viene esercitata l'opzione di riscatto.